



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Prot. 1088 /DCI del 4 SET. 2020

Ing. Nicola POMPA

pec: [REDACTED]

Oggetto:	Affidamento del servizio di “ Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” dell’intervento: “ReNDiS 16IR511/G1. “Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-centro abitato” - Comune di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. “Piano Stralcio 2019” – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CUP: B83H15000020001
-----------------	---

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Con riferimento all’Oggetto, si trasmette lettera di incarico relativa all’attività di Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione dell’intervento in oggetto, con preghiera di restituzione su portale EmPULIA, debitamente sottoscritta per accettazione e proposta di ribasso, al fine di predisporre apposito decreto di affidamento del medesimo incarico.

Considerato che questa Stazione Appaltante è in procinto di procedere all’avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento in oggetto, aggiudicati con Decreto Commissariale n. 478 del 25.08.2020, a seguito della “procedura di gara aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intervento denominato ReNDiS 16IR511/G1 Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG);

Considerato che i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale non consentono allo stato di conferire l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al personale interno, anche in considerazione del fatto che l’efficace controllo della sicurezza in fase di esecuzione delle opere richiede una presenza continua in cantiere e pertanto esiste la necessità di procedere all’affidamento esterno di tale servizio, da esplicarsi mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e art. 36, co. 2, lettera a);

Considerato codesto spett.le operatore economico scelto per l’affidamento dell’incarico in oggetto, Ing. Nicola Pompa nato a [REDACTED] iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, sezione A, con n. [REDACTED] nonché iscritto su portale telematico EmPULIA,

Si chiede pertanto a codesto professionista di trasmettere, in uno all’eventuale accettazione dell’incarico, il ribasso applicato rispetto all’importo predeterminato da questo Ufficio del Commissario di Governo e richiamato al successivo art. 4.

Tutto ciò premesso, si riportano nel seguito i termini di espletamento del servizio richiesto.



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Commissario di Governo – *Presidente della Regione Puglia*
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
Via: G. Gentile, n. 52- 70126 - Città BARI
Tel.: 080 5407963/1
Internet: www.dissestopuglia.it
e-mail: info@dissestopuglia.it
PEC: ufficiogare@pec.dissestopuglia.it

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’oggetto dell’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria consiste nel servizio di **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** relativo all’intervento denominato *ReNDiS 16IR511/G1. “Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-centro abitato”* - Comune di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG) - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. “Piano Stralcio 2019” – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Vista l’estensione e la natura del dissesto, l’intervento di risanamento dell’area, volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, deve comprendere necessariamente opere che riducano la probabilità di accadimento di ulteriori evoluzioni del fenomeno franoso, nonché opere a protezione dell’infrastruttura stradale già danneggiata da una parte (Area Intervento 1) e a protezione dei fabbricati dall’altra (Area Intervento 2). L’intervento è altresì finalizzato a eliminare le cause che hanno determinato il dissesto, oltre che gli effetti da esso prodotti. Le opere previste nella presente progettazione possono essere suddivise sia come tipologia che come dislocazione nel seguente modo:

- **Area intervento 1** prevede la realizzazione di opere di sostegno in c.a. su pali ed opere flessibili di sostegno (gabbionate), le prime a valle e le seconde a monte del tratto di strada interessata dalla frana, nonché opere di disciplina delle acque piovane e profonde (canalizzazione acque superficiali), necessarie per aumentare le caratteristiche meccaniche dei terreni superficiali tramite la riduzione delle pressioni neutre ed il conseguente aumento delle pressioni efficaci. Inoltre è prevista la realizzazione di opere di convogliamento delle acque raccolte che consegnano le stesse nel reticolo idrografico esistente.

- **Area intervento 2** invece è volto alla sistemazione dei dissesti riguardanti la strada comunale parallela a via Porta del Pozzo, a protezione dei fabbricati ivi esistenti, con l’utilizzo di opere di sostegno in c.a. su pali, a valle del tratto di strada interessato dalla frana, nonché opere di disciplina delle acque piovane (realizzazione sistema di fogna bianca), con convogliamento delle stesse nel reticolo idrografico esistente.

ART. 3 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, SOGGETTI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI

L’incarico potrà essere affidato a professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato, a pena di esclusione dalla procedura.

L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 e dall’art. 102, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, nel caso di accettazione, l’incarico sarà affidato previa riserva di effettuare eventuali accertamenti in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

ART. 4 IMPORTO STIMATO DEI LAVORI A BASE DI OFFERTA DELLE SPESE TECNICHE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

L'importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente richiesta di offerta è pari ad € **2.117.112,07** oltre agli oneri per la sicurezza, secondo l'elencazione di cui al D.M. 17/06/2016 specificata nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	2.117.112,07	5,95877 73300%

In virtù di tale quadro economico dell'opera, la parcella professionale delle prestazioni, redatta in conformità al D.M. 17/06/2016, equivale ad un importo di € **35.225,85** (euro trentacinquemiladuecentocinque/85) onnicomprensiva delle spese e dei compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, determinato applicando alla parcella ricavata in base all'importo dei lavori per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in categoria S.04.

ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE

I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo del progetto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nonché da eventuali specifiche disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante, e decorrono dalla data di effettivo inizio che sarà comunicata al Professionista, a mezzo pec, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio.

L'incarico dovrà espletarsi contestualmente ai lavori, mentre la relazione finale con il resoconto delle attività svolte dovrà essere consegnata in sede di conto finale.

ART.6 NORME REGOLAMENTARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico dovranno attenersi alle norme in vigore in materia di oo.pp., in conformità al D.Lgs. 50/2016, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 (nella parte tuttora vigente), al D.Lgs. 81/2008 e delle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Prestazione richiesta:

- *Coordinamento Esecutivo della Sicurezza* (cod. QcI.12, di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016). Sono comprese nell'incarico e compensate con gli onorari come sopra riportati, tutte le prestazioni normali relative all'incarico di cui trattasi; è tassativamente esclusa qualsiasi altra maggiorazione non espressamente prevista dalla presente convenzione.

COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

In particolare dovrà trasmettere al R.U.P. ogni atto, verbale o direttiva di propria competenza, entro i successivi cinque giorni dalla loro sottoscrizione od emanazione, al fine di consentire all'Amministrazione appaltante di effettuare le proprie valutazioni e/o comunicazioni di legge.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008, assume tutte le competenze e responsabilità di cui alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al predetto D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 207/2010, nonché ad ogni altra norma, anche se non riportata e a quelle che eventualmente venissero emanate, ove applicabili.

In riferimento alle modalità di espletamento del servizio il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva dovrà, inoltre garantire quanto segue:

- frequenza visite di cantiere almeno settimanali (fatti salvi i periodi di motivate sospensioni dei lavori), da asseverarsi mediante produzione, da parte del Coordinatore per la Sicurezza designato, di Verbale di visita, sottoscritto dallo stesso Coordinatore e dai Direttori Tecnici delle imprese presenti in cantiere e da rimettere al R.U.P. in copia cartacea originale ovvero a mezzo p.e.c. entro 2 gg. dalla data di effettuazione della visita; detto adempimento non è in alcun modo delegabile a terzi;
- reperibilità 24 h/24, con presenza in cantiere entro massimo 2 ore dalla chiamata del R.U.P. o di suo delegato del Coordinatore designato ovvero suo collaboratore;
- organizzazione di numero 2 riunioni di coordinamento al mese (fatti salvi i periodi di motivate sospensioni dei lavori), con redazione di specifico verbale con sottoscrizione autografa a cura di tutti gli intervenuti (oltre al Coordinatore, il Direttore dei Lavori, i DD.TT. delle imprese operanti nel cantiere, eventuali lavoratori autonomi, ecc.) e tempestivo inoltrato al R.U.P. in forma cartacea originale, ovvero a mezzo p.e.c., entro 2 giorni dalla redazione; detto adempimento non è in alcun modo delegabile a terzi;
- supporto al Responsabile dei Lavori consistente nella verifica, di supporto al Responsabile dei Lavori (R.U.P.) ed ai sensi dell'art. 90, co. 9, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici, nonché delle imprese o dei lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII.

ART. 7 PENALI

Nel caso di ingiustificato ritardo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale ragguagliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.

La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi (coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione + attività connesse).

La penale verrà applicata:

- ✓ per mancata presenza in cantiere, in violazione della frequenza e/o delle modalità di asseverazione di cui all'art. 6 sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancata o tardiva presentazione in cantiere, in violazione del termine di reperibilità di cui all'art. 6 sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancata organizzazione di riunioni di coordinamento, in violazione della frequenza e/o dei termini e modalità di inoltrato al R.U.P. dei relativi verbali, come da art. 6 sarà applicata sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancato supporto al Responsabile del Procedimento, in merito alle verifiche su Imprese e lavoratori autonomi, in violazione della frequenza e/o dei termini e modalità di inoltrato al R.U.P. per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

al'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico, con addebito nella misura del 50% di eventuali sanzioni derivanti da inadempimenti legati al mancato supporto.

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto per la fase di esecuzione, l'Amministrazione committente resterà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro professionista.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

ART.8 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del massimo ribasso.

L'operatore economico potrà essere chiamato a comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di richiesta di iscrizione alla Piattaforma EmPULIA, in assenza dei quali la stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all'affidamento.

ART. 9 GARANZIE

L'affidatario del servizio deve essere munito, a far data dall'affidamento definitivo dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale.

La polizza assicurativa per responsabilità civile professionale come per legge è a carico dell'affidatario.

ART. 10 ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

L'affidatario non può avvalersi del subappalto.

ART. 11 RISOLUZIONE E RECESSO

11.1 E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

11.2 Il contratto può altresì essere risolto in danno al professionista incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/201;
- f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.

11.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 12 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'onorario avverrà, entro i termini di legge a partire dalla data di emissione della fattura elettronica.

In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

ART. 13 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione progettuale è disponibile per la consultazione presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Leonardo Panettieri presso gli uffici del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Bari.

Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata presso la Stazione committente all'indirizzo: info@pec.dissestopuglia.it

ART. 14 FINANZIAMENTO, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LIQUIDAZIONE

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura nel quadro economico dell'intervento oggetto di interesse denominato *ReNDiS 16IR511/G1. "Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-centro abitato"* - Comune di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG); Piano Stralcio 2019.

ART. 15 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nella presente Lettera di incarico, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

Bari, _____

CON RIBASSO OFFERTO

Del _____

PER ACCETTAZIONE

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

SCHEMA DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL” COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI,” PER L’INTERVENTO RENDIS 16IR511/G1. “ COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. AMABILE-CENTRO ABITATO” - COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG).

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER IL RIPRISTINO DELLA TUTELA AMBIENTALE. “PIANO STRALCIO 2019” – AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

TRA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. DPCM 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2019 nella Regione Puglia, con sede in Bari in Via G. Gentile, n. 52, (CF 93394550722), rappresentato dal Soggetto Attuatore, Ing. Raffaele Sannicandro - in seguito indicato come “Commissario” o “Committente”;

E

Il professionista, Ing. Pompa Nicola nato a [REDACTED], iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, sezione A, con n. [REDACTED] in seguito denominato “professionista”

PREMESSO

- che nell’ambito degli interventi elencati nella delibera CIPE n.35/2019 con la quale è stato approvato il Piano Stralcio 2019 e nel cui all’allegato 2 risultano inseriti otto interventi di cui alla Conferenza dei Servizi del 27/5/2019, tra i quali anche l'intervento per l’esecuzione dei “**Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-centro abitato**” - **Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG)** avente codice Rendis 16IR511/G1” per un importo finanziato di Euro 3.000.0000,00;
- che con Decreto Commissariale N. 478/2020 è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore della ditta Barone Costruzioni Srl che ha offerto un ribasso del 24,00% (ventiquattro/00



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

per cento) sull'importo dei lavori a base di gara pari a € 2.117.112,07 (euro duemilionicentodiciassettemilacentododici/07) comprensivi di € 37.700,88 per oneri della sicurezza (PSC) non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che occorre conferire con massima urgenza l'incarico professionale di servizi di ingegneria e architettura di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori;
- che codesto Professionista risulta iscritto all'Elenco ufficiale degli operatori economici qualificati della Regione Puglia c/o La Piattaforma telematica EMPULIA

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ufficio del Commissario, affida all'ing. Nicola Pompa, di seguito denominato "professionista", che accetta l'incarico professionale per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura per il "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" per i lavori relativi all'intervento codice *ReNDiS* 16IR511/G1 Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) **"Completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile-centro abitato"** per l'importo complessivo di € _____ oltre IVA e oneri previdenziali, secondo le condizioni contrattuali riportate nel presente "Disciplinare" comprendente le seguenti prestazioni:

ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

2.1 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

In riferimento alle modalità di espletamento del servizio il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva dovrà garantire quanto segue:

- frequenza visite di cantiere non inferiore al numero di 1 ogni settimana (fatti salvi i periodi di motivate sospensioni dei lavori), da asseverarsi mediante produzione, da parte del Coordinatore per la Sicurezza designato, di Verbale di visita, sottoscritto dallo stesso Coordinatore e dai Direttori Tecnici delle imprese presenti in cantiere e da rimettere al R.U.P. in copia cartacea originale ovvero a mezzo p.e.c. entro 2 gg. dalla data di effettuazione della visita; detto adempimento non è in alcun modo delegabile a terzi;
- reperibilità 24 h/24, con presenza in cantiere entro massimo 2 ore dalla chiamata del R.U.P. o di suo delegato del Coordinatore designato ovvero suo collaboratore;
- organizzazione di numero ___ riunioni di coordinamento al mese (fatti salvi i periodi di motivate sospensioni dei lavori), con redazione di specifico verbale con sottoscrizione autografa a cura di tutti gli intervenuti (oltre al Coordinatore, il Direttore dei Lavori, i DD.TT. delle imprese operanti nel cantiere, eventuali lavoratori autonomi, ecc.) e tempestivo inoltro al R.U.P. in forma cartacea originale, ovvero a mezzo p.e.c., entro 2 giorni dalla redazione; detto adempimento non è in alcun modo delegabile a terzi;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- supporto al Responsabile dei Lavori consistente nella verifica, di supporto al Responsabile dei Lavori (R.U.P.) ed ai sensi dell'art. 90, co. 9, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici, nonché delle imprese o dei lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII.

Egli dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 (ex art. 11 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.) altresì dovrà farlo, durante il corso dei lavori, per le successive eventuali integrazioni.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessari adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento, del layout di cantiere e del fascicolo dell'opera, emersi durante l'esecuzione dei lavori, il contraente sarà tenuto a redigere gli adeguamenti medesimi senza diritto ad alcun compenso trasmettendoli con sollecitudine al Responsabile del Procedimento.

Inoltre, ogni adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, del layout di cantiere e del fascicolo dell'opera dovranno essere consegnati in copia informatizzata, firmati digitalmente e inviati via pec.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà informare tempestivamente il Responsabile del procedimento delle riunioni di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere. Il Responsabile del procedimento, se lo riterrà opportuno, potrà parteciparvi personalmente o con il personale tecnico di supporto. Il C.S.E. dovrà, inoltre, trasmettere al Responsabile del procedimento i verbali di tutte le riunioni e le visite eseguite.

Su tutti gli elaborati dovrà essere indicato, esclusivamente, il nominativo del professionista incaricato, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

2.2 Il professionista accetta l'incarico in argomento e si impegna a svolgerlo con le modalità indicate nel presente disciplinare, nei tempi previsti dal successivo art. 3 e con l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti nazionali e regionali attualmente in vigore che disciplinano la materia e di tutte le norme che potrebbero entrare eventualmente in vigore durante il periodo di espletamento dell'incarico.

Lo stesso, inoltre, si impegna ad applicare tutte le norme tecniche generali e particolari e le norme sul territorio e sull'ambiente vigenti nel medesimo periodo.

2.3 Il professionista è obbligato ad apportare al progetto, senza oneri aggiunti a carico del l'Ufficio del Commissario, tutte le modifiche e/o integrazioni nel caso di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico in qualunque fase del procedimento anche al fine di ottenere il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta o pareri, da parte degli Enti preposti e/o organismo che possa essere interessato ad esprimersi sul progetto.

ART. 3) MODIFICHE AL PROGETTO

Il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'Amministrazione, che siano giustificate da oggettive e



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

riconoscibili esigenze tecniche e di normativa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche si possano inquadrare ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del Codice e non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, non si ha diritto a maggiori compensi.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto risulti necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso che comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze o cause, autorizzate dal Commissario, al professionista spetteranno ulteriori compensi valutati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con DM 17/06/2016, applicando alla stessa, come criterio equitativo, l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuito nel presente disciplinare.

Nel caso in cui il progetto per imperizia, negligenza o comunque per cause imputabili al professionista, non ottenga i pareri delle autorità competenti, l'Amministrazione, previa diffida, potrà risolvere il contratto senza che il professionista incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo per le prestazioni rese, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 4) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

4.1 Tempi per l'espletamento dell'incarico

L'incarico dovrà essere espletato nei seguenti tempi per ciascuna fase in cui si articola.

4.2 Tempi per la fase di esecuzione

I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo del progetto, a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e all'appalto dei lavori e si concluderanno con l'approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo.

4.3 Prestazioni in fase di esecuzione:

I termini per l'espletamento delle prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e attività connesse sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

4.4 Il Professionista può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il professionista può chiedere di recedere dal contratto; qualora la

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del professionista incaricato a meno di quanto previsto all'art. 6.

ART. 5) PENALI

Nel caso di ingiustificato ritardo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale ragguagliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.

La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi (coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione + attività connesse).

La penale verrà applicata:

- ✓ per mancata presenza in cantiere, in violazione della frequenza e/o delle modalità di asseverazione di cui all'art. 6 sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancata o tardiva presentazione in cantiere, in violazione del termine di reperibilità di cui all'art. 6 sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancata organizzazione di riunioni di coordinamento, in violazione della frequenza e/o dei termini e modalità di inoltro al R.U.P. dei relativi verbali, come da art. 6 sarà applicata sarà applicata, per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico;
- ✓ per mancato supporto al Responsabile del Procedimento, in merito alle verifiche su Imprese e lavoratori autonomi, in violazione della frequenza e/o dei termini e modalità di inoltro al R.U.P. per ciascun episodio debitamente accertato, in assenza di valide e gravi motivazioni, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico, con addebito nella misura del 50% di eventuali sanzioni derivanti da inadempimenti legati al mancato supporto.

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto per la fase di esecuzione, l'Amministrazione committente resterà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro professionista.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

ART. 6) PROROGHE AI TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Sarà facoltà dell'Amministrazione committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art. 4 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente nella persona del professionista incaricato, per necessità specifiche, dovute a circostanze non dipendenti da colpa del professionista medesimo.

ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il compenso complessivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è pattuito in € _____, oltre IVA e cassa previdenziale come per legge.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati pattuiti in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Il professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

ART. 8) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

8.1 Il contraente accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all'effettivo importo della progettazione e delle altre prestazioni, e potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:

- diverse direttive dell'amministrazione committente;
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause imprevedute e imprevedibili;
- sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, previo aggiornamento dell'incarico.

8.2 In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 4.4), oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra il Committente ed il professionista. In caso di mancata determinazione consensuale dei corrispettivi, esso vengono determinati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Giustizia, applicando proporzionalmente alle stesse l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuito;

Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

si comunica sin d'ora che si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 9) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

9.1 Il pagamento dell'onorario avverrà, entro i termini previsti per legge dalla data di emissione della fattura elettronica, con le seguenti modalità:

- 80% del corrispettivo per la fase esecutiva (prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed attività connesse) in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori consegnati;
- il saldo pari al 20% del corrispettivo per la fase esecutiva (prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed attività connesse), dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (collaudo tecnico-amministrativo).

Il corrispettivo relativo ad eventuali perizie autorizzate dal Commissario, ad esclusione di quelle inquadrabili ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del D. Lgs. 163/2006 (vigente alla data di espletamento della procedura di gara dei lavori) che non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, viene determinato prendendo come riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016. All'importo sarà applicato l'analogo ribasso offerto al momento del conferimento dell'incarico professionale con il presente disciplinare. Le competenze potranno essere liquidate in unica soluzione solo dopo l'avvenuta approvazione della perizia da parte dell'Ufficio del Commissario a 60 gg dalla presentazione della relativa fattura.

In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

Il pagamento degli acconti e/o del saldo dell'onorario professionale è subordinato alle verifiche sulla regolarità contributiva dello stesso accertate con l'ausilio dell'Ente previdenziale di competenza.

9.2 In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4.4, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

ART. 10) ASSICURAZIONE - CAUZIONE

Il professionista incaricato è in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Art. 9 c. 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) sottoriportata:



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Compagnia di assicurazione _____, Polizza n. _____ del _____ . La polizza deve coprire il periodo che va dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

ART. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

11.2 Il contratto può altresì essere risolto in danno al professionista incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/201;
- f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.

11.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 12) SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che il professionista abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.

ART. 15) CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie il professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

ART. 16) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

16.1 Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

16.2 Il professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

16.3 Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

16.4 Durante tutto l'espletamento dell'incarico il professionista o un suo delegato dovranno essere reperibili e recarsi presso la sede dell'Amministrazione committente entro 48 ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

ART. 17) SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, lì

Il Professionista

~~Arch. Antonio Carrante~~
Ing. NICOLA POMPA

Timbro e Firma

Il Soggetto Attuatore

Ing. Raffaele Sannicandro

